

Resistenza a p.U. - Nesso violenza o minaccia con atto del p.U

Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. è indispensabile il collegamento funzionale tra la violenza o la minaccia e l'atto di ufficio o di servizio che l'agente pubblico è chiamato a svolgere. Anche se la condotta aggressiva o minatoria è posta in essere durante il completamento della attività ispettiva del pubblico ufficiale, non sussiste il reato nel caso in cui alcun nesso sia dato cogliere sotto il profilo motivazionale tra quest'ultima e la scomposta azione violenta del prevenuto, quando ad esempio essa sia frutto solo dell'esaltazione alcolica o mero sfogo di rabbia e ostilità nei confronti del p.U..

N. 1307/13 Reg. Gen.

N. 5269/11 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità' _____

N. 967/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 2/7/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Fabrizio Giorcelli, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Alessandro Guaita, del Foro di Novara, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Porzio, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Fabio Zanetti Chini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione.

L'Avv. A. Guaita per l'imputato: assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p., per i capi sub A) e E); per i capi B), C) e D), previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla recidiva, condanna al minimo della pena; in subordine, per tutti i reati condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 4.4.2013, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Sulla contumacia del prevenuto si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali indicate dalle parti, sono stati escussi - quali testimoni – P., C, M e G.

Indi, previa indicazione degli atti utilizzabili ex art. 511 co. 5°, c.p.p. ai fini della decisione, il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, ritiene il Giudice che possa pervenirsi alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato limitatamente ai reati ascrittigli ai capi C) e D) della rubrica.

Invero, l'Ass. P.S. P ha dichiarato che il 3.12.2001, nel corso di un normale servizio automontato di perlustrazione notturna nelle zone limitrofe alla Stazione F.S. di Novara, notava due soggetti sconosciuti che, alla vista degli operanti, scappavano all'interno di un casolare abbandonato posto vicino alla strada.

Insospettitisi, i quattro agenti della pattuglia decidevano di effettuare un controllo, ma tuttavia, appena entrati nel casolare, perdevano di vista i due fuggitivi che si dileguavano anche grazie al buio e alla vastità dell'area abbandonata.

Improvvisamente, da dietro un muro appariva un soggetto – poi identificato nell'odierno imputato – che si parava davanti brandendo in mano un collo di una bottiglia di vetro rotta.

Costui – certamente persona diversa dai predetti fuggitivi – si scagliava contro gli agenti innescando una breve colluttazione all'esito della quale veniva bloccato e ammanettato.

Nell'occorso l'Ass. P.S. P, finito a terra, rimaneva contuso alla spalla sinistra.

Indi, visto che l'imputato era manifestamente ubriaco e molto agitato, veniva arrestato e trasportato negli Uffici della Polfer per il seguito di competenza (cfr., verbale di P.G.).

Frattanto, l'Ass. P.S. P, accusando dolore alla spalla, si recava al P.S. dell'Ospedale di Novara per le cure personali del caso (cfr., referto medico in atti da cui si evince “contusione alla spalla sx con prognosi di gg. 4 s.c.”).

Colà, egli riceveva una telefonata dal collega Ce che gli riferiva che l'imputato aveva compiuto atti di autolesionismo dando testate contro la vetrata del gabbiotto di sicurezza della Polfer.

In particolare, il teste ha precisato che allorché l'imputato aggrediva gli agenti costoro avevano già perso di vista i due fuggitivi per cui alcun apparente collegamento vi era tra l'azione violenta del predetto e la loro attività di Istituto.

L'Ag. Sc. P.S. C, confermata la dinamica dei fatti, ha precisato che all'interno del casolare, ad un certo punto compariva l'imputato che da tergo, brandendo un coccio di vetro, intendeva colpire l'Ag. P.S. S per cui gli agenti che si trovavano dietro subito bloccavano l'extracomunitario, sbattendolo a terra e disarmandolo.

In effetti, nessun accertamento gli agenti stavano facendo nei suoi confronti, e tuttavia l'imputato appariva furibondo ed in preda all'alcool, per cui alla fine veniva ammanettato e condotto negli uffici della Polfer.

Mostrandosi niente affatto collaborativo mentre gli agenti redigevano gli atti, l'imputato dava testate contro il vetro e le strutture della sala di attesa ove era stato collocato, danneggiando la porta in legno dell'ufficio e procurandosi diverse ferite da taglio per cui veniva poi fatto medicare in Ospedale (cfr., fascicolo rilievi tecnici).

Inoltre, venivano svolti nell'occasione le attività identificative acquisendosi l'elenco dei precedenti dattiloscopici a carico del prevenuto (cfr., fogli AFIS).

L'Ass. Capo P.S. M ha riferito che a seguito di richiesta della Volante operante si recava di supporto presso il casolare ove era stato fermato l'imputato al fine di condurlo presso gli uffici della Polfer.

Al momento di prelevarlo egli constatava che l'uomo aveva già delle ferite sanguinanti ed era seduto a terra ammanettato.

G ha riferito che verso le h. 3,00 di notte, richiesto dalla Polfer, si recava presso i loro uffici per trasportare in Ospedale l'imputato.

Costui presentava ferite alla testa ed era molto agitato.

A terra e sulla vetrata della sala di attesa erano presenti varie macchie di sangue.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, rileva il Giudice che solo con riferimento alle imputazioni sub C) e D) della rubrica è possibile affermare la responsabilità dell'imputato.

Infatti, analizzando singolarmente le varie imputazioni, si osserva quanto segue.

Capo A) - resistenza a P.U.

Nel caso di specie, è emerso che oramai persi di vista i due fuggitivi sospetti, da altra zona del casolare appariva l'imputato, manifestamente ubriaco, che aggrediva gli operanti senza che fosse possibile immaginare alcun collegamento tra costui e l'attività di ricerca in corso.

Anche alla luce del prosieguo investigativo, gli agenti non sono stati in grado di indicare per quale specifica ragione l'extracomunitario li avesse affrontati e aggrediti, posto che alcuna attività essi stavano svolgendo nei suoi confronti.

Orbene, per la configurabilità del reato ex art. 337 c.p. è certamente indispensabile il collegamento funzionale tra la violenza o la minaccia e l'atto di ufficio o di servizio che l'agente pubblico è chiamato a svolgere.

Nel caso di specie, ove anche si volesse ritenere che gli agenti stessero completando la loro attività ispettiva, alcun nesso è dato cogliere sotto il profilo motivazionale tra quest'ultima e la scomposta azione aggressiva e minacciosa del prevenuto, probabilmente frutto solo dell'esaltazione alcolica o quale mero sfogo di rabbia e ostilità nei confronti della FF.OO. in divisa.

Sicché, tale condotta può semmai configurare le diverse più lievi ipotesi – quale minaccia e lesione personale aggravata dalla circostanza ex art. 61 n. 10 c.p. -, ma non quella di resistenza a P.U..

Ne discende che per tale contestazione si impone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Capo B) – lesione personale aggravata.

Alcun dubbio sulla configurabilità del reato per come anche riscontrato dal referto medico acquisito in atti.

Tuttavia, il venire meno dell'aggravante del nesso teleologico (stante l'insussistenza del reato di resistenza a P.U.) implica l'improcedibilità *ab initio* dell'azione penale per mancanza della querela.

Del resto, a fronte della sommaria formulazione dell'imputazione, ove pure si volesse ritenere in fatto contestata l'aggravante dell'uso dell'arma, a ben vedere deve ritenersi insussistente tale circostanza posto che la lesione all'agente P veniva posta in essere allorché l'imputato era stato già disarmato e bloccato, per cui durante le colluttazione a terra provocava la contusione alla spalla dell'operante.

Capo C) – danneggiamento aggravato.

A fronte della chiare dichiarazioni rese dagli operanti e confermate anche dall'addetto al servizio di ambulanza che notava lo stato di agitazione del prevenuto e tracce di aggressività nei locali della Polfer, assumono rilievo dirimente gli esiti dell'attività ispettiva eseguita in loco dalla Polizia Scientifica di Novara (cfr., fascicolo dei rilevamenti tecnici).

Invero, si constatava e documentava un diffuso danneggiamento alle strutture degli Uffici Polfer per effetto di vandalici colpi diretti alla griglia di areazione in metallo posta nella parte inferiore di una porta, al pannello di copertura in metallo bianco avvitato ad una parete e alla porta secondaria in legno.

Segni inequivoci dell'azione violenta del prevenuto che, per rabbia o vendetta, sfogava intenzionalmente la sua aggressività contro la struttura pubblica, danneggiandola.

Di talché, certamente si è perfezionato tale reato.

Capo D) – false dichiarazioni a P.U.

Le emergenze probatorie conducono a ritenere pacificamente fondata tale ipotesi accusatoria a carico dell'imputato.

Infatti, non c'è dubbio che l'imputato avesse attestato generalità false, posto che dai precedenti dattiloscopici emerge, così come contestato, che in passato il predetto declinava generalità diverse da quelle poi indicate e accertate.

Invero, risponde del reato di cui all'art. 495 c.p. il soggetto che, risultato sprovvisto di documenti d'identità in occasione di un controllo e invitato per tal motivo a redigere l'apposita dichiarazione d'identità personale, indichi delle generalità che, a seguito di verifiche effettuate sui precedenti

dattiloscopici, risultino incompatibili con quelle che gli abbia fornito in occasione di un precedente controllo, a nulla rilevando, nell'ipotesi in cui non siano state accertate le sue generalità reali, il fatto che non sia noto se le generalità fornite dal prevenuto fossero false in una sola delle due occasioni (e in quale delle due), ovvero se le generalità dallo stesso declinate fossero false in entrambi i casi, poiché il reato contestato risulta integrato per avere il soggetto, in almeno una delle due occasioni, fornito false generalità.

Capo E) – calunnia.

Alcuna minima prova si è offerta di allegare il PM, né emerge in atti.

Dacché, stante la mancanza della prova a carico, l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Non sussiste alcuna concreta ragione per cui concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Piuttosto, stante la natura dei reati di cui alla precedente condanna e la loro collocazione temporale, ritiene il Giudice, ai sensi dell'art. 133 c.p., di escludere l'aumento per la recidiva siccome i nuovi episodi criminosi non risultano essere concretamente significativi sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del soggetto interessato.

Inoltre, i due ravvisati reati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di condotte commesse nello stesso contesto e comunque ispirate dallo stesso antagonismo verso le Istituzioni.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittigli sub C) e D), e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione cui si perviene dalla pena base, per il reato più grave sub D), di anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub C) alla pena inflitta.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

Infine, cessate le esigenze probatorie che giustificarono il sequestro, il coccio di bottiglia – cosa che servì a commettere il reato, intrinsecamente pericolosa – va confiscata e distrutta, mentre l'apparato di registrazione va restituito all'avente diritto.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 81 cpv., c.p.;

dichiara XXX colpevole dei reati ascrittogli ai capi C) e D) della rubrica, e, escluso l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non costituisce reato e dal reato ascrittogli al capo E) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 521 co. 1°, 529 c.p.p.;

esclusa l'aggravate contestata dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX dal reato ascrittogli sub B) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela.

Visto l'art. 240 c.p., 262 c.p.p.;

ordina la confisca e distruzione del coccio di bottiglia e la restituzione a C dell'apparato di registrazione camuffato da penna a biro.

Novara, lì 2.7.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone